

Decisione del Mediatore europeo che conclude l'indagine sulla denuncia 485/2008/IP contro la Commissione europea

Decisione

Caso 485/2008/(IG)(IP)PB - Aperto(a) il 07/04/2008 - Decisione del 16/12/2010

La denuncia è stata presentata da un ricercatore italiano, insoddisfatto della gestione del suo ricorso contro una decisione di rigetto di una sua proposta di ricerca, nel quadro di uno dei primi inviti a presentare proposte del Consiglio europeo della ricerca (CER). Il CER è stato avviato soltanto nel 2007 e per un periodo di tempo significativo la Commissione ha continuato a svolgere alcuni dei compiti dell'Agenzia. Ai fini dell'esame del caso da parte del Mediatore, l'istituzione interessata era dunque la Commissione e, più precisamente, la direzione generale della Ricerca.

La doglianza principale del denunciante era che il comitato di ricorso, al quale ha inviato la sua istanza, non avrebbe esaminato alcuni dei suoi argomenti chiave. In particolare, egli riteneva che il comitato di ricorso non avesse preso in considerazione la sua tesi secondo cui i revisori avevano applicato taluni criteri in modo errato, ovvero avevano applicato criteri non pertinenti.

Il Mediatore ha ritenuto che l'asserzione del denunciante fosse giustificata e ha quindi formulato un'osservazione critica al riguardo. Il Mediatore ha rilevato, in sintesi, che il comitato di ricorso sembrava aver adottato un approccio troppo ristretto, che in sostanza l'aveva indotto a ignorare l'importante questione di una possibile incoerenza tra i criteri e la valutazione concreta del caso del denunciante.

Tuttavia, il Mediatore ha espresso un'ulteriore osservazione, in cui sottolineava il successo della Commissione nella gestione di una serie di domande di ricerca che andavano ben oltre quanto previsto per la procedura in questione. Ha inoltre accolto con favore il fatto che, nelle nuove procedure, i candidati avessero accesso alle valutazioni individuali dei revisori indipendenti. Ciò ha stabilito un importante nuovo standard di trasparenza per gli inviti a presentare proposte dell'UE, il che ha ricevuto il plauso del Mediatore.

Antefatti della denuncia

1. La denuncia riguarda un ricercatore italiano non contento del modo con cui l'European



Research Council (ERC), un'agenzia esecutiva dell'UE, ha gestito il ricorso da lui presentato avverso la decisione di esclusione della sua proposta di ricerca.

2. Dopo una valutazione iniziale, l'ERC ha informato il denunciante circa l'esclusione della sua proposta. Il denunciante ha presentato ricorso (richiesta di riparazione) conformemente alla procedura di ricorso formale. A seguito di una serie di solleciti e di relative risposte, l'ERC ha informato il denunciante circa il mancato accoglimento del suo ricorso.

3. Il denunciante si è rivolto al Mediatore europeo adducendo le allegazioni riportate qui di seguito.

4. Per capire il caso di specie, è importante sapere che l'ERC è stato istituito soltanto nel 2007 e che la Commissione ha continuato a svolgere per un periodo di tempo significativo alcuni dei compiti principali dell'agenzia. Ai fini dell'esame del caso di specie da parte del Mediatore, l'istituzione pertinente è la Commissione, segnatamente la direzione generale della Ricerca. Tuttavia, la presente decisione del Mediatore fa altresì riferimento in diversi punti all'ERC in quanto gran parte della corrispondenza è stata scambiata formalmente con l'agenzia.

L'oggetto dell'indagine

5. Il Mediatore europeo ha aperto un'indagine sulle seguenti allegazioni e sulla seguente richiesta di risarcimento:

Allegazioni:

1) La decisione relativa al ricorso del denunciante è stata tardiva, alla luce della promessa dell'ERC di concludere la procedura di ricorso entro l'inizio di settembre, causando di conseguenza a quest'ultimo delle spese aggiuntive;

2) La lettera che informava il denunciante dell'esito del ricorso non ha risposto agli specifici argomenti presentati da quest'ultimo nel ricorso, ed in particolare:

a) Il valutatore 3 ha sbagliato nell'applicare il criterio in relazione all'esperienza come "team leaders" *già* maturata dai candidati; nonché

b) Il valutatore 3 ha applicato dei criteri più rigorosi in riferimento alla " *qualità del progetto di ricerca proposto* " e alla sua " *metodologia* " rispetto a quanto richiesto dall'invito e dalla guida ERC per i candidati, e cioè considerando il progetto come non sufficientemente " *preciso* " e " *ben definito* " nonostante ai candidati fosse stato richiesto di fornire solo una " *breve descrizione* " degli aspetti scientifici e tecnici del progetto di ricerca.

Richiesta di risarcimento:

Il denunciante chiede di essere risarcito per le spese aggiuntive sostenute per la tardiva



comunicazione dell'esito del ricorso, e cioè dall'inizio di settembre 2007 al 27 novembre 2007.

L'indagine

6. Il 7 aprile 2008, il Mediatore ha chiesto alla Commissione europea di formulare un parere sulla denuncia. La Commissione ha presentato il proprio parere il 9 luglio 2008. Il parere è stato inviato al denunciante, che ha trasmesso le proprie osservazioni il 25 agosto 2008.

Analisi e conclusioni del Mediatore

A. Allegazione relativa al ritardo e conseguente richiesta di risarcimento

Argomenti presentati al Mediatore

7. Il denunciante ha dichiarato che, alla luce della promessa dell'ERC di concludere la procedura di ricorso entro l'inizio di settembre, la decisione relativa al ricorso del denunciante è stata tardiva, causandogli di conseguenza delle spese aggiuntive. Il denunciante ha, pertanto, chiesto il risarcimento delle spese supplementari sostenute a seguito del ritardo nella comunicazione dell'esito del ricorso, e cioè dall'inizio di settembre 2007 al 27 novembre 2007. Le spese supplementari sono state generate dalla necessità del denunciante di rimanere fisicamente nei pressi del luogo in cui, in caso di accoglimento della richiesta di riparazione, sarebbe potenzialmente continuato il processo di valutazione. Entrambi gli aspetti saranno esaminati congiuntamente nei paragrafi che seguono.

8. Nel suo parere, la Commissione ha sottolineato di avere ricevuto la richiesta di riparazione del denunciante l'8 agosto 2007. Il 9 agosto 2007 è stato inviato un avviso di ricevimento. Il risultato finale della procedura di ricorso è stato comunicato al denunciante il 27 novembre 2007.

9. La Commissione ha riconosciuto che vi è stato un ritardo nell'evasione del ricorso e ha presentato nel suo parere le sue scuse al denunciante per questo ritardo. Ha sottolineato che il ritardo è stato dovuto al gran numero di ricorsi ricevuti e alla serietà con la quale il comitato di ricorso ha esaminato ciascun caso.

10. Per quanto concerne il contenuto specifico dell'allegazione in oggetto e della relativa richiesta di risarcimento, la Commissione ha sottolineato quanto segue:

a) La lettera di ricevimento mantiene una riserva circa la data alla quale i risultati del ricorso sarebbero stati disponibili. Essa afferma: "... e dovrebbero essere disponibili all'inizio di settembre 2007". La Commissione ha rilevato che quanto sopra non costituisce un impegno



vincolante.

b) Vi è stata una fitta corrispondenza tra la Commissione e il denunciante durante il periodo intermedio. Di particolare importanza è stato lo scambio del 7 settembre 2007. In esso si informa il denunciante che, qualora il comitato di ricorso avesse deciso che la sua proposta doveva essere riesaminata, e la proposta fosse stata accettata per la seconda fase, non si sarebbe applicato il termine standard (17 settembre 2007). Si chiarisce inoltre che il candidato sarebbe stato informato non appena il comitato di ricorso fosse addivenuto a una decisione.

11. Di conseguenza, il denunciante è sempre stato al corrente sia dello stato (ritardo) della procedura di ricorso che dell'incertezza del suo esito. La Commissione non ha, in alcun momento, alimentato aspettative riguardo a un suo esito positivo.

12. Il denunciante ha mantenuto la propria posizione nelle osservazioni presentate.

La valutazione del Mediatore

13. La presente parte del caso solleva due questioni. La prima riguarda l' *avvenuto* o meno ritardo, la seconda concerne le possibili *conseguenze* del ritardo.

14. Per quanto concerne il primo aspetto, la Commissione ha riconosciuto che vi è stato un ritardo e ne ha spiegato le ragioni. La Commissione ha altresì presentato al denunciante le proprie scuse al riguardo. Il Mediatore è, pertanto, del parere che tale aspetto sia stato adeguatamente chiarito e che non siano necessarie ulteriori indagini.

15. Per quanto concerne il secondo aspetto, il Mediatore condivide il parere della Commissione. Nei casi come quello di specie, una compensazione finanziaria può essere concessa soltanto qualora l'amministrazione abbia alimentato nell'individuo interessato aspettative legittime o ragionevoli o laddove esistano effettivi motivi di equità. Dopo avere esaminato lo scambio di corrispondenza avvenuto tra il denunciante e la Commissione nel caso di specie, il Mediatore non ritiene che la Commissione abbia indotto il denunciante a rimanere fisicamente nei pressi del luogo in cui è avvenuta la procedura di riesame e in cui, in caso di accoglimento della richiesta di riparazione, sarebbe potenzialmente continuato il processo di valutazione. Inoltre, non vi sono informazioni che suggeriscono che la natura della procedura di ricorso, o il modo in cui detta procedura è stata presentata ai candidati in generale, abbia ragionevolmente potuto alimentare nei candidati l'aspettativa che, in caso di ritardo, simili spese sarebbero state rimborsate. Alla luce di quanto sopra, il Mediatore è del parere che la richiesta di risarcimento sia infondata.

B. Allegazione relativa alla risposta inadeguata alla richiesta di riparazione



Argomenti presentati al Mediatore

16. Il denunciante ha dichiarato che l'esito della procedura di ricorso non ha tenuto in adeguata considerazione gli argomenti specifici da lui addotti. Detti argomenti specifici possono essere così riassunti:

a) Il valutatore 3 ha sbagliato nell'applicare il criterio in relazione all'esperienza come "team leaders" già maturata dai candidati; nonché

b) Il valutatore 3 ha applicato dei criteri più rigorosi in riferimento alla " *qualità del progetto di ricerca proposto* " e alla sua " *metodologia* " rispetto a quanto richiesto dall'invito e dalla guida ERC per i candidati, e cioè considerando il progetto come non sufficientemente " *preciso* " e " *ben definito* " nonostante ai candidati fosse stato richiesto di fornire solo una " *breve descrizione* " degli aspetti scientifici e tecnici del progetto di ricerca.

17. In modo particolare, nel ricorso il denunciante ha innanzitutto sottolineato che il valutatore 3 ha agito in contraddizione con i principi dell'invito di cui alla guida ERC per i candidati. Il denunciante ha sottolineato che le osservazioni formulate dal valutatore 3 riguardano (1) le " *potenzialità del ricercatore principale* " di essere un team leader e (2) la " *qualità del progetto di ricerca proposto* ". Il denunciante ha formulato osservazioni su questi due aspetti.

Primo aspetto

18. Per quanto concerne le " *potenzialità del ricercatore principale* " di essere un team leader, il valutatore 3 ha commentato che " *non risulta chiaro che in questa fase egli abbia acquisito tutte le competenze per essere a capo di un progetto importante* ". Il denunciante ha sottolineato che la guida ERC per i candidati stabilisce che " *le sovvenzioni Starting Grant dell'ERC sono volte a fornire un sostegno adeguato ai ricercatori che intendono avviare ... il loro primo gruppo di ricerca indipendente* ". Il denunciante ha altresì messo in evidenza che la guida ERC per i candidati stabilisce che " *i ricercatori che chiedono uno Starting Grant dell'ERC devono essere in grado di dimostrare le loro potenzialità di diventare leader di ricerca indipendenti* ". Il denunciante ha pertanto concluso che, per essere ammissibili, i candidati non devono avere già acquisito tutte le competenze necessarie per essere leader. Il denunciante ha altresì sottolineato che la guida ERC per i candidati stabilisce che, per poter beneficiare di una sovvenzione, " *il ricercatore principale deve essere in fase di acquisizione della propria indipendenza (ad esempio, il ricercatore sta avviando il suo primo gruppo di ricerca indipendente ...)* ".

19. Il denunciante ha altresì precisato che le sovvenzioni Advanced Investigator Grant dell'ERC sono finalizzate a sostenere i " *progetti di ricerca condotti dai ricercatori principali* " e che " *integrano le sovvenzioni Starting Grant rivolgendosi ai ricercatori che si sono già affermati come leader di ricerca indipendenti ...* ". Il denunciante ha pertanto concluso che i candidati che hanno già acquisito tutte le competenze necessarie per essere leader (come indicato nella relazione del valutatore 3) dovrebbero richiedere l'Advanced Investigator Grant dell'ERC



anziché lo Starting Grant.

20. In sintesi, il denunciante ha argomentato che il valutatore 3 ha sbagliato nell'applicare il criterio in relazione all'esperienza come team leaders *già* maturata dai candidati e che il comitato di ricorso ha sbagliato nel non fornire una spiegazione specifica in relazione agli argomenti addotti nel ricorso.

21. Per quanto concerne la " *qualità del progetto di ricerca proposto* ", il denunciante ha sottolineato che il valutatore 3 ha dichiarato che " *la proposta è interessante ma che da essa non trapela in modo convincente un progetto preciso, ben definito e originale* ". È senz'altro nota la relazione tra *l'auto-energia e, più in generale, le correzioni di vertice con le cross-sections*. Non sono invece ovvie le relazioni con *le quantità sperimentali proposte, segnatamente con i sistemi caratterizzati da ordini non triviali quali i liquidi nodali nei superconduttori High-Tc*.
(sottolineatura aggiunta)

22. Inoltre, la guida ERC per i candidati stabilisce che uno dei componenti essenziali della domanda di candidatura è " *una breve descrizione degli aspetti tecnico-scientifici della proposta di progetto* ". La guida sottolinea altresì che " *le informazioni fornite dovrebbero essere sufficientemente complete* ". Il denunciante ha concluso che una breve descrizione sufficientemente completa non può essere precisa e ben definita allo stesso tempo. Il denunciante ha pertanto sostenuto che, definendo il suo progetto come non sufficientemente preciso e ben definito, il valutatore 3 non ha rispettato le condizioni di cui all'invito.

23. Il denunciante ha altresì sottolineato che la guida ERC per i candidati dispone che le domande di candidatura rispettino dimensioni, layout e formato rigorosi. Al fine di rispettare simili disposizioni formali, non è stato possibile scrivere formule e inserire diagrammi, illustrazioni e grafici. Di conseguenza, si è resa impossibile una discussione approfondita sulle " *relazioni* " menzionate nella relazione del valutatore 3.

24. Il denunciante ha messo in evidenza che per la " *descrizione degli obiettivi e del contenuto tecnico-scientifico del progetto* " la guida ERC per i candidati limita a quattro le pagine nella prima fase e a dieci nella seconda fase. Il denunciante ha concluso che ai candidati è stato richiesto di illustrare " *in modo convincente un progetto preciso, ben definito e originale* " e di effettuare una discussione approfondita sulle " *relazioni* " menzionate nella relazione del valutatore 3. Quanto sopra avrebbe dovuto essere richiesto nella seconda fase della presentazione della proposta, non nella prima. Il denunciante ha altresì sottolineato che la guida ERC per i candidati precisa quanto segue: " *seconda fase: descrivere nel dettaglio la metodologia proposta ... inclusi eventuali aspetti particolarmente nuovi e non convenzionali* ". Il denunciante ha concluso che le " *relazioni non ovvie* " menzionate dal valutatore 3 devono/avrebbero dovuto essere discusse nella seconda fase anziché nella prima.

25. Il denunciante ha altresì fatto notare che il criterio di valutazione della " *metodologia* " nella prima fase prevedeva che " *l'approccio scientifico evidenziato fosse fattibile* ", mentre nella seconda fase " *la metodologia di ricerca proposta doveva essere completa e adeguata* ". Il denunciante ha concluso che quanto sopra dimostra che l'obbligo, menzionato nella relazione



del valutatore 3, di " *illustrare in modo convincente un progetto preciso, ben definito e originale* " e di effettuare una discussione approfondita sulle " *relazioni* " era previsto nella seconda fase.

26. Infine, il denunciante ha sottolineato che, delle quattro valutazioni ricevute, soltanto una è stata sfavorevole. La guida ERC per i candidati precisa che il punteggio totale della proposta si baserà sul giudizio complessivo della totalità dei valutatori. Tuttavia, il denunciante ha affermato che il risultato della valutazione è stato dominato dal parere del valutatore 3.

27. Nel formulare il proprio parere, la Commissione ha fornito le seguenti informazioni di carattere generale, che sono importanti per esaminare e capire il caso di specie.

28. Il denunciante ha presentato la propria proposta nel quadro del primo invito a presentare proposte del programma specifico IDEE del 7° programma quadro dell'Unione europea. Nell'ambito dell'invito a presentare proposte ERC-2007-StG, denominato "European Research Council (ERC) Starting Grants (StG)" sono state presentate in totale 9.167 proposte, a fronte di una stima massima di 3.000 domande. La Commissione ha spiegato che le proposte ERC sono state presentate da un ricercatore principale, con l'appoggio di un'organizzazione ospitante, che si impegna ad assumere il ricercatore principale qualora la proposta venga accolta. Il denunciante è uno dei ricercatori principali.

29. Nonostante il sovraccarico di lavoro dovuto al numero assai elevato di proposte, la valutazione delle proposte è stata completata in tempo. Tuttavia, alcune procedure hanno subito ritardi, in particolare la procedura di ricorso alla quale ha partecipato il denunciante.

30. La procedura di valutazione è disciplinata dalle "ERC Rules for the submission of proposals and the related evaluation, selection and award procedures relevant to the IDEAS Specific Programme" (in prosieguo: le "Regole").

31. Delle 9.167 proposte, 559 candidati sono stati invitati a redigere una proposta di seconda fase e a presentarla entro il 17 settembre 2007. Un totale di 8.235 proposte sono state respinte su raccomandazione degli esperti incaricati della valutazione. Le rimanenti domande sono state respinte per motivi di inammissibilità. I candidati sono stati informati per lettera dall'ERC.

32. Nella procedura di valutazione ERC, gruppi di esperti scientifici di alto livello sono incaricati delle raccomandazioni finali su ciascuna proposta. Essi si basano sulle valutazioni scritte di singoli valutatori indipendenti. Una caratteristica specifica delle relazioni di valutazione ERC è il fatto che contengono le osservazioni dettagliate di questi singoli valutatori, per motivi di trasparenza e anche nel rispetto del fatto che, nelle valutazioni, le divergenze d'opinione sono legittime. La Commissione ritiene che tali informazioni dettagliate siano utili per i candidati. È tuttavia importante notare che i comitati di valutazione ERC formulano le loro raccomandazioni in maniera collegiale.

33. Le 8.235 proposte respinte nella prima fase (incluse quelle inammissibili) hanno dato luogo a 245 richieste valide di ricorso (3%), tra cui figura quella del denunciante. La procedura di ricorso si è svolta conformemente alle Regole e ha interessato un comitato di sei funzionari,



presieduto da un direttore facente funzioni della direzione generale della Ricerca della Commissione. Ciascuna domanda di ricorso è stata esaminata individualmente e approfonditamente sotto il profilo del merito.

34. Secondo le Regole, la procedura di ricorso consiste nell'esame della procedura di valutazione e delle sue eventuali carenze. Il ricorso non riguarda invece le questioni attinenti al giudizio scientifico o alle divergenze d'opinione tra i valutatori. Di conseguenza, per i 150 candidati che hanno presentato ricorso perché in disaccordo con il giudizio scientifico dei singoli valutatori o del gruppo, il comitato di ricorso ha verificato se i valutatori in questione possedevano la competenza scientifica richiesta e, in caso affermativo, ha respinto la domanda di ricorso. La domanda di ricorso del denunciante è stata fra queste.

35. Nonostante quanto sopra, è stato effettuato un ulteriore esame e addirittura una nuova valutazione da parte dei valutatori e dei gruppi in caso di errori procedurali dimostrati o credibili, ad esempio se i valutatori hanno confuso le proposte o hanno fatto osservazioni che chiaramente non avevano un nesso con la proposta. A seguito di questa procedura, 15 proposte sono state valutate di nuovo e un candidato è stato invitato a presentare una proposta per la seconda fase della valutazione.

36. Per quanto concerne le allegazioni specifiche addotte nel presente caso, la Commissione si è dichiarata in disaccordo con l'affermazione secondo cui la procedura di ricorso non ha tenuto in adeguata considerazione gli argomenti specifici del denunciante. La Commissione ha sottolineato quanto segue.

37. Il comitato di ricorso, dopo un esame approfondito, ha concluso che i giudizi formulati dal valutatore 3 erano " *legittimi dal punto di vista scientifico* " e che il valutatore 3 non aveva fatto alcun errore fattuale o procedurale. Il comitato ha confermato che la valutazione si era svolta correttamente nel rispetto delle regole. Secondo la Commissione, il comitato di ricorso ha quindi agito conformemente al suo mandato.

38. La Commissione ha aggiunto quanto segue.

39. Non è vero, come afferma il denunciante, che il risultato della valutazione è " *dominato* " (ossia principalmente determinato) dal parere del valutatore 3. Le osservazioni degli altri valutatori sono state più favorevoli, ma di poco. La proposta non ha ricevuto un sostegno generale sufficiente per figurare tra le 559 proposte selezionate tra le 9.167 ricevute.

40. Le limitazioni circa il numero di pagine si applicano in maniera uguale a tutti i candidati. Sono parte normale della procedura [1] .

41. Il valutatore 3 non ha commesso errori procedurali o fattuali in applicazione dei criteri quando ha commentato che non "risulta chiaro che in questa fase egli [ossia il denunciante] abbia acquisito tutte le competenze per essere a capo di un progetto importante". È vero che i candidati delle sovvenzioni Starting Grant dell'ERC si trovano in una fase relativamente iniziale della loro carriera, ossia 2-9 anni dopo il dottorato (PhD), ma devono necessariamente



possedere le qualità per essere a capo di un progetto Starting Grant di avanguardia scientifica. Alla luce di quanto sopra, le osservazioni formulate dal valutatore 3 hanno rispettato i criteri di valutazione e il ricorso al giudizio scientifico.

42. Il denunciante ha mantenuto la propria posizione nelle osservazioni presentate. Ha sottolineato di non avere mai inteso presentare ricorso contro il giudizio scientifico del gruppo dei valutatori, ma piuttosto contro errori procedurali a suo avviso manifesti. Ha precisato che il parere della Commissione contiene informazioni utili, ma che a suo avviso la decisione in merito al ricorso da lui presentato avrebbe potuto essere più dettagliata.

La valutazione del Mediatore

43. Prima di esaminare i fatti e gli argomenti specifici del caso di specie, il Mediatore ritiene che sia opportuno e utile prendere in considerazione alcuni degli aspetti a carattere storico o generale descritti dalla Commissione nel suo parere. In tal modo sarà possibile capire meglio il contesto e fornire tutti gli elementi utili al fine di esaminare in futuro le procedure dell'ERC in materia di selezione delle proposte di ricerca. Quanto sopra sembra, inoltre, essere in linea con uno dei desideri del denunciante, ossia contribuire al miglioramento delle procedure dell'ERC [2].

44. In primo luogo, il Mediatore intende riconoscere il fatto che l'ERC e la Commissione hanno ricevuto un numero molto elevato di domande presentate nel quadro dell'invito in oggetto. Secondo il parere della Commissione, il numero di domande ricevute (più di 9.000) è stato tre volte superiore rispetto al numero atteso. Il Mediatore nota con estrema soddisfazione che il sovraccarico di lavoro è stato gestito in modo assolutamente adeguato e tempestivo. Più in generale, il Mediatore è del parere che l'elevato numero di domande ricevute stia a indicare un elevato grado di fiducia nei confronti delle procedure dell'UE in materia di gestione delle domande. Diversi aspetti positivi delle procedure, due dei quali sono illustrati qui di seguito, contribuiscono sicuramente a rafforzare la fiducia e la capacità dell'UE di promuovere una ricerca di qualità. In effetti, le caratteristiche positive illustrate qui di seguito sembrano andare di pari passo con l'attuale obiettivo della DG Ricerca di migliorare i rapporti con i ricercatori [3].

45. In particolare, il Mediatore rileva che le procedure in oggetto rafforzano in modo significativo gli standard di trasparenza. Come ha sottolineato la Commissione nel suo parere, una caratteristica specifica delle valutazioni effettuate dall'ERC è il fatto che esse contengono una sintesi dettagliata di *ciascun singolo valutatore* e che tale scelta è stata fatta nell'interesse della trasparenza e a riconoscimento del fatto che le differenze di opinione sono legittime. Il Mediatore rileva che la Commissione non sembra limitare tale ragionamento alle valutazioni scientifiche e che del resto non ci sono motivi per cui dovrebbe farlo. Ne consegue che le valutazioni dell'ERC stabiliscono un nuovo importante standard di trasparenza in materia di valutazione degli inviti a presentare proposte dell'UE. Il Mediatore plaude a un simile sviluppo.

46. Considerata la novità della suddetta caratteristica di trasparenza, non sorprende che, con il senno di poi, sarebbe stato possibile individuare alcune misure aggiuntive che avrebbero potuto



essere introdotte per accompagnare questo sviluppo positivo. Ad esempio, sarebbe stato utile fornire istruzioni più precise ai valutatori e inserire una nota esplicativa per i candidati relativamente alla natura e all'importanza relativa dei giudizi dei singoli valutatori. L'esame del caso di specie qui di seguito contribuisce a spiegare tali argomentazioni.

47. In aggiunta a quanto sopra, il Mediatore indica che, per far fronte al numero estremamente elevato di richieste di riparazione, in una fase iniziale la Commissione ha adottato una metodologia coerente di gestione delle richieste. Nello specifico, il comitato di ricorso ha verificato se i valutatori iniziali che hanno valutato le proposte in questione possedevano la competenza scientifica richiesta e, in caso affermativo, ha respinto la domanda di ricorso (compresa quella del denunciante). Un simile approccio chiaro e coerente è in linea di principio sinonimo di buona amministrazione in quanto rafforza la trasparenza della procedura e riduce il rischio di arbitrarietà. Tuttavia, sarebbe stato utile fornire istruzioni più dettagliate a integrazione di una simile gestione positiva delle richieste. L'esame del caso di specie qui di seguito contribuisce a spiegare quanto sopra.

48. In riferimento al caso di specie, il Mediatore ricorda che il denunciante è del parere che il comitato di ricorso non sia stato in grado di rispondere in modo adeguato alla sua argomentazione secondo cui il valutatore 3 ha sbagliato nell'applicare il criterio in relazione all'esperienza come team leaders *già* maturata dai candidati.

49. Nel suo parere, la Commissione ha giustamente sottolineato che il comitato di ricorso non ha potuto valutare di nuovo i giudizi scientifici dei gruppi di esperti e dei valutatori individuali. Il Mediatore sottolinea che una simile limitazione è assolutamente comune alle procedure di ricorso e di riesame e che non è in alcun modo specifica delle richieste in ambito scientifico. In altri ambiti quali, ad esempio, l'assunzione o la valutazione di altri tipi di richieste, si applicano "standard di riesame" molto simili al fine di rispettare "gli ampi poteri discrezionali dei valutatori iniziali". In tali ambiti, è, per ovvi motivi, di fondamentale importanza garantire la piena osservanza delle modalità procedurali. Nel caso in cui non sia possibile riesaminare in modo significativo la sostanza in quanto tale, l'organismo di controllo (sia esso amministrativo o esterno, come nel caso di un difensore civico o di un tribunale) è implicitamente chiamato a prestare particolare attenzione agli aspetti procedurali del caso.

50. Nel caso di specie, il denunciante ha affermato che, per quanto concerne le " *potenzialità del ricercatore principale* " di essere un team leader, il valutatore 3 ha commentato che " *non risulta chiaro che in questa fase egli abbia acquisito tutte le competenze per essere a capo di un progetto importante* ". Il denunciante ha sottolineato che la guida ERC per i candidati indica che " *le sovvenzioni Starting Grant dell'ERC sono volte a fornire un sostegno adeguato ai ricercatori che intendono avviare ... il loro primo gruppo di ricerca indipendente* ". Il denunciante ha altresì messo in evidenza che la guida ERC per i candidati stabilisce che " *i ricercatori che chiedono uno Starting Grant dell'ERC devono essere in grado di dimostrare le loro potenzialità di diventare leader di ricerca indipendenti* ". Il denunciante ha pertanto concluso che, per essere ammissibili, i candidati non devono *avere già* acquisito tutte le competenze necessarie per essere leader. Il denunciante ha altresì sottolineato che la guida ERC per i candidati stabilisce che, per poter beneficiare di una sovvenzione, " *il ricercatore principale deve trovarsi nella fase*



in cui sta acquisendo la propria indipendenza (ad esempio, sta avviando il suo primo gruppo di ricerca indipendente ...) ".

51. Il denunciante ha altresì precisato che le sovvenzioni Advanced Investigator Grant dell'ERC sono finalizzate a sostenere i " *progetti di ricerca condotti dai ricercatori principali* " e che " *integrano le sovvenzioni Starting Grant rivolgendosi ai ricercatori che si sono già affermati come leader di ricerca indipendenti ...* ". Il denunciante ha pertanto concluso che i candidati che hanno già acquisito tutte le competenze necessarie per essere leader (come indicato nella relazione del valutatore 3) dovrebbero richiedere l'Advanced Investigator Grant dell'ERC anziché lo Starting Grant.

52. Il Mediatore è del parere che, indipendentemente dall'esattezza o meno degli argomenti di cui sopra adottati dal denunciante, essi siano stati sufficientemente chiari e ragionevoli da meritare una risposta specifica e concreta. In modo particolare, il denunciante ha spiegato in modo convincente che stava facendo ricorso contro una questione *procedurale* , e segnatamente, l'applicabilità stessa di una condizione. Tuttavia, il comitato di ricorso si è limitato a rispondere che:

- "per quanto concerne le osservazioni formulate dal valutatore 3, il comitato di ricorso dichiara che non sono stati commessi errori fattuali e che il fatto che una valutazione individuale differisca dalle altre valutazioni sulla stessa proposta non significa automaticamente che sia ingiusta"; nonché

- "Il giudizio del valutatore 3 è legittimo dal punto di vista scientifico."

53. In nessuna delle due sopracitate affermazioni il comitato di ricorso ha risposto in modo specifico a quanto lamentato dal denunciante. La prima affermazione, per nulla pertinente, implica necessariamente che è un "dato di fatto" che il denunciante non fosse (ancora) in possesso delle competenze necessarie per essere a capo di un progetto importante, senza esprimersi in merito al fatto che tali competenze fossero o meno formalmente richieste. La seconda affermazione, per nulla pertinente, lascia intendere che la questione delle competenze necessarie per essere a capo di un progetto importante sia una questione di scienza (naturale), senza esprimersi anche in questo caso in merito al fatto che tali competenze fossero o meno formalmente richieste.

54. Nessuna delle due sopracitate affermazioni è stata sufficientemente pertinente o affrontata in modo adeguato ai fini delle manifestamente valide argomentazioni addotte dal denunciante. Di conseguenza, non si può affermare che il comitato di ricorso abbia fornito una risposta adeguata.

55. Inoltre, le argomentazioni addotte dal denunciante risultano essere particolarmente adeguate sotto il profilo del merito. I risultati della valutazione confermano quanto sopra. Dei quattro valutatori, soltanto il valutatore 3 ha parlato di una presunta mancanza di " *competenze acquisite* " per essere " *a capo di un progetto interessante* ". Il valutatore 2 non ha fatto osservazioni di questo tipo e i valutatori 1 e 4 hanno fatto riferimento al numero delle



pubblicazioni di qualità del denunciante e hanno dichiarato che quest'ultimo " *dimostra di avere potenzialità significative* ". Come argomentato dal denunciante, la natura dell'invito in questione non sembra richiedere " *competenze acquisite* " per essere a capo di un progetto interessante. " *Le competenze* " sono un qualcosa di estremamente concreto, che va al di là del concetto di " *potenzialità* " o di " *capacità* " e che sta a indicare che la persona interessata dimostra di avere capacità concrete a svolgere un lavoro specifico.

56. Il parere utile ed esplicito della Commissione relativamente all'indagine nel caso di specie contiene indicazioni sui motivi per cui si è verificata la suddetta svista o errore. Come precedentemente sottolineato, l'elevato numero di richieste di riparazione ricevute ha indotto la Commissione ad adottare una metodologia secondo cui qualsiasi tipo di disaccordo con i gruppi di esperti e con i loro valutatori veniva classificato come disaccordo sul "giudizio scientifico" o sui "fatti", il che implica essenzialmente errori grossolani quali la valutazione della domanda sbagliata. Un simile approccio appare eccessivamente pragmatico ai fini dell'efficienza, in quanto non prende nella dovuta considerazione errori procedurali normalmente esaminati in simili procedure quali, ad esempio, la possibile errata applicazione dei criteri.

57. La Commissione ha sottolineato che, nonostante i giudizi formulati da un singolo valutatore, la decisione finale è stata presa su base collegiale. Quanto sopra è, almeno formalmente, corretto. Tuttavia, è innegabile che un gruppo di esperti non dovrebbe basarsi sui giudizi di valutatori che sembrano aver applicato condizioni errate nelle proprie valutazioni o che hanno commesso altri errori procedurali. Il comitato di ricorso avrebbe dovuto fare indagini in tal senso e avrebbe dovuto fare riferimento all'esito concreto di simili indagini nella sua decisione in merito alla richiesta di riparazione del denunciante.

58. La seconda parte della seconda allegazione addotta dal denunciante sottolinea che il valutatore 3 ha applicato dei criteri più rigorosi in riferimento alla " *qualità del progetto di ricerca proposto* " e alla sua " *metodologia* " rispetto a quanto richiesto dall'invito e dalla guida ERC per i candidati e cioè considerando il progetto come non sufficientemente " *preciso* " e " *ben definito* " nonostante ai candidati fosse stato richiesto di fornire solo una " *breve descrizione* " degli aspetti scientifici e tecnici del progetto di ricerca.

59. Le conclusioni del Mediatore relativamente alla prima parte dell'allegazione si applicano anche a questa seconda parte. L'affermazione "presentare un progetto *ben definito* " utilizzando una "breve descrizione" è di per sé contraddittoria. Il comitato di ricorso lo avrebbe dovuto rimarcare e considerare come un errore procedurale (da prendere in considerazione) anziché come una contestazione a un "giudizio scientifico" o a fatti non corretti.

60. Alla luce delle sopracitate conclusioni relativamente a entrambe le parti dell'allegazione, il Mediatore ritiene che il comitato di ricorso si sia, a torto, astenuto dall'effettuare indagini in merito alla non corretta applicazione dei criteri o all'applicazione di criteri non rilevanti. Ciò ha costituito un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore formulerà qui di seguito un'osservazione critica al riguardo, che sarà seguita da un'osservazione supplementare ad essa correlata.



61. Per quanto concerne le possibili conseguenze delle sopracitate conclusioni del Mediatore, si ribadisce che, come sottolineato dalla Commissione, la decisione sulla richiesta del denunciante è stata presa in modo collegiale dal gruppo di esperti pertinente. Formalmente, il valutatore 3 non ha deciso in merito all'esito del processo in quanto tale. Sulla base delle regole e delle informazioni a disposizione del Mediatore in questa fase, non è pertanto possibile concludere che la decisione collegiale del gruppo di esperti sia manifestamente viziata da un errore procedurale tale da prevedere il riesame della domanda in questione da parte dell'ERC.

C. Conclusioni

In base alle indagini condotte in merito alla presente denuncia, il Mediatore archivia il caso con la seguente osservazione critica:

Nel rispondere al ricorso presentato dal denunciante, il comitato di ricorso si è, a torto, astenuto dall'effettuare indagini in merito alla non corretta applicazione dei criteri o all'applicazione di criteri non rilevanti. Ciò ha costituito un caso di cattiva amministrazione.

Il denunciante e la Commissione europea saranno informati della presente decisione.

Osservazione supplementare

Il Mediatore prende atto e si compiace del fatto che la Commissione sia riuscita a gestire un numero estremamente elevato di domande in modo assolutamente adeguato e tempestivo. Sottolinea altresì che il fatto di avere consentito ai candidati di accedere alle valutazioni individuali dei valutatori indipendenti ha stabilito un nuovo importante standard di trasparenza nell'ambito degli inviti a presentare proposte dell'UE.

Per quanto concerne le sue conclusioni in merito alla seconda allegazione del caso di specie, il Mediatore auspicherebbe ricevere informazioni relativamente alle istruzioni o alle linee guida attualmente fornite ai valutatori indipendenti e al comitato di ricorso sulle procedure da seguire per effettuare la valutazione e il riesame delle domande.

Prof. P. Nikiforos Diamandouros

Strasburgo, 16 dicembre 2010



[1] Questa osservazione è inerente al punto sollevato dal denunciante e riportato nel paragrafo 25 della presente decisione.

[2] E-mail inviato dal denunciante al Mediatore il 19 marzo 2008.

[3]

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/194&format=HTML&aged=0&language=EN>
[Link]

http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/communication_on_simplification_2010_en.pdf [Link]